

## CONTO FORMATIVO

### CONVENZIONE

#### TRA

- **FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”**, (di seguito “Fon.Coop” o soltanto “Fondo”), con sede legale in Roma, Via Treviso n. 31, (C.F. 97246820589), rappresentato da Giuseppe Gizzi, nato a XX, il xx/xx/xxxx, (C.F.XX), nella Sua qualità di Presidente;

#### E

- \_\_\_\_\_ (di seguito "Soggetto attuatore"), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, (C.F. e/o P.Iva \_\_\_\_\_), rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_) nella Sua qualità di Legale rappresentante.

#### PREMESSO

1. che Fon.Coop ha pubblicato le Linee guida per la presentazione di piani aziendali a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2021 per il finanziamento di Piani di Formazione Continua Concordati tra le Imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore delle imprese aderenti al Fondo e dei soci lavoratori/lavoratrici nonché lavoratori/lavoratrici in esse occupati, al fine di sviluppare la competitività delle imprese ed accrescere le competenze dei soci lavoratori e dei lavoratori;
2. che il Piano presentato dal Soggetto attuatore e denominato “\_\_\_\_\_” risulta ammesso al finanziamento per un totale di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) e che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della presente Convenzione per la realizzazione del suddetto piano;
3. che Fon.Coop ha attribuito al citato piano formativo, il seguente numero di protocollo \_\_\_\_\_ da intendersi quale codice di identificazione anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e che detto codice dovrà essere indicato dal Soggetto attuatore per qualsiasi comunicazione al Fondo;
4. che il Soggetto attuatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale oppure in stato di liquidazione per scioglimento volontario e che nei suoi riguardi non è in corso, alla data della stipula della presente Convenzione, alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. che il Soggetto attuatore è in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali e assistenziali dovuti *ex lege*;
6. che il Soggetto attuatore ha dichiarato di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per spese inerenti le attività oggetto della presente Convenzione;
7. che Le Linee guida suddette comprensive degli allegati, il Manuale di Gestione Finanziarie da Fon.Coop ed il Manuale di inserimento dati per la gestione dei piani formativi sono da considerarsi parte integrante della presente Convenzione;



8. che il soggetto attuatore può avvalersi degli apporti di soggetti terzi delegati o partner di progetto per come risultanti dal piano formativo approvato e autorizzati dal Fondo nel rispetto delle condizioni previste dalle Linee Guida e dalla presente convenzione;

9. nei confronti di tutti i soggetti, direttamente ed indirettamente, impegnati nell'esecuzione del presente piano formativo il Fondo ha verificato il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida e dai relativi Allegati e che, pertanto, non ostano motivi alla sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Fondo e del soggetto attuatore (in avanti congiuntamente indicate come "Parti").

### **Visti**

- la Legge n. 388/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 150/2015 e ss. mm.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- lo Statuto ed i Regolamenti del Fondo;
- il Codice Etico;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

\* \* \*

### **ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1.1 Le premesse di cui sopra, il Piano e gli allegati, incluso Linee guida saldo risorse 2021 e il Manuale di Gestione, di cui al punto 7 delle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si danno tra le Parti per noti, conosciuti ed accettati.

### **ART. 2 – OGGETTO**

2.1 Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare il piano denominato "\_\_\_\_\_ " nei modi, nei termini e con il rispetto delle condizioni indicate nell'Avviso e negli allegati.

### **ART. 3 – AVVIO ATTIVITÀ E DURATA DEL PIANO**

3.1 Le Parti convengono che le attività previste nel Piano Formativo Concordato dovranno essere avviate nei termini previsti dal Manuale di Gestione e dalle Linee Guida e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte di Fon.Coop e dovranno concludersi entro e non oltre mesi \_\_ decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

3.2 La presente Convenzione, debitamente sottoscritta dal Soggetto attuatore, sarà efficace dal momento della controfirma da parte di Fon.Coop, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al Soggetto attuatore mediante inserimento in piattaforma.

3.3 Eventuali variazioni progettuali, compresa la richiesta di proroga, successive all'ammissione al finanziamento, saranno ammissibili esclusivamente laddove esse non incidano sugli obiettivi e sulla realizzazione delle azioni previste e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per



L'attuazione dei principi del procedimento amministrativo, dalle Linee Guida e dal Manuale di Gestione cui espressamente si rinvia. Tali richieste di variazione dovranno essere comunicate secondo le modalità stabilite dal Manuale di Gestione e dalle Linee guida. Resta inteso che per tutte le variazioni non espressamente approvate dal Fondo, il Soggetto attuatore si assume la piena e totale responsabilità.

#### **ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO**

**4.1** Fon.Coop concede un contributo massimo per la realizzazione del Piano Formativo Concordato oggetto della presente Convenzione pari ad Euro \_\_\_\_\_, sulla base del dettaglio dei costi di cui al preventivo allegato al Piano approvato.

**4.2** Le Parti convengono che l'importo effettivo del contributo verrà definitivamente determinato a consuntivo, a seguito della verifica del rendiconto finale delle spese sostenute come meglio specificato *infra, sub* art. 5.6, oltre che in seguito alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal Manuale di Gestione.

**4.3** Eventuali variazioni del preventivo approvato, fermo restando il limite massimo di cui al comma 4.1, potranno essere autorizzate dal Fondo con i limiti e le modalità previsti dal Manuale di Gestione e purché non compromettano la realizzazione del Piano Formativo in oggetto.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**5.1** Le Parti convengono che Fon.Coop non concederà alcun anticipo per lo svolgimento delle attività finanziate, salvo quanto previsto nei successivi commi.

**5.2** Ai sensi dell'art. 16 delle Linee guida, il Soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sul totale dell'importo deliberato per lo svolgimento delle attività di cui al Piano Formativo, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop secondo quanto stabilito nel Manuale di Gestione.

**5.3** La richiesta, dovrà essere corredata da apposita garanzia fideiussoria bancaria o di compagnia assicurativa a copertura dell'intero importo di cui si chiede l'anticipazione. Siffatta polizza dovrà essere mantenuta attiva per i successivi 12 mesi dall'invio del rendiconto finale a Fon.Coop e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale nonché il pagamento della somma escussa nei 10 (dieci) giorni successivi dalla semplice richiesta scritta del Fondo. Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata da compagnie assicurative, istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del ramo 15 "Cauzione" e iscritte nell'albo imprese tenuto dal IVASS e che abbiano conseguito una raccolta premi riscontrabile dall'ultimo bilancio pubblicato di almeno € 500.000,00.

**5.4** L'erogazione dei fondi avverrà nei limiti e con le modalità stabilite dal Manuale di Gestione e dalle Linee guida.

**5.5** La mancata presentazione delle fideiussioni o la presentazione di fideiussioni non corrispondenti ai requisiti sopra richiesti, non consentirà l'erogazione di alcun anticipo.

**5.6** Al fine di ottenere il saldo del contributo, inteso come differenza fra il contributo spettante e gli eventuali anticipi di cui ai commi precedenti le Parti danno atto che la richiesta di saldo del contributo spettante al Soggetto attuatore, dovrà essere effettuata così come previsto dalle Linee Guida e dal Manuale di Gestione. Gli eventuali scostamenti di spesa dovranno essere motivati dal Soggetto attuatore, dovrà



essere costituita da una autocertificazione del legale rappresentante ex D.P.R. n. 445/00 che attesti la veridicità della rendicontazione resa, accompagnata da una certificazione rilasciata da un Revisore dei Conti nominato dallo stesso Soggetto attuatore. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a Fon.Coop con le modalità previste dal Manuale di Gestione. Gli eventuali scostamenti di spesa dovranno essere motivati dal Soggetto attuatore, mentre analoga specifica dovrà essere svolta a cura del Revisore dei Conti per le spese non ammesse. La certificazione del revisore dei conti sarà sottoposta dai servizi amministrativi del Fondo a verifica di conformità. Al ricevimento ed accettazione di tale certificazione, il Fondo provvederà a saldare il contributo riconosciuto, come differenza fra l'eventuale anticipo o i pagamenti effettuati in corso d'opera e il contributo spettante entro 30 giorni.

**5.7** Ai fini dell'erogazione della somma a saldo Fon.Coop si riserva, altresì, il diritto di richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni informative e documentali ed eventualmente la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla gestione delle attività, nonché di effettuare controlli anche diretti presso la sede del Soggetto attuatore, titolare del contributo, previa comunicazione effettuata nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 17.

**5.8** Le Parti assumono, a pena di nullità della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a tale scopo il Soggetto attuatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente Piano Formativo Concordato è il seguente:

**IBAN:** \_\_\_\_\_

**Soggetto abilitato ad operare sul c/c \_\_\_\_\_ (Legale Rapp.te e/o soggetto munito di apposita delega):**

Il pagamento riporterà inoltre come causale l'estremo identificativo del Piano di cui al precedente punto 3 delle premesse. Le operazioni relative ai pagamenti compiute in modo difforme da quanto sopra disposto comporteranno la risoluzione di diritto della presente Convenzione a norma della richiamata L. n. 136/2010.

**5.9** Le Parti convengono che i crediti derivanti dalla presente Convenzione non potranno essere ceduti a terzi.

**5.10** Il venir meno, per qualsiasi motivo, del contributo da parte dell'INPS comporterà automaticamente la risoluzione della presente Convenzione e non darà diritto al Soggetto attuatore a far valere alcuna pretesa e/o aspettativa e/o diritto, né a richiedere risarcimenti e/o rimborsi e/o indennizzi di qualsivoglia titolo e natura.

## **ART. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE**

**6.1** Il Soggetto attuatore, titolare del contributo, si impegna a svolgere integralmente le attività di cui alla presente Convenzione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalle Linee guida e dal Manuale di Gestione nonché a gestire ed attuare in proprio, salvo quanto stabilito al successivo art. 10, commi 10.2 e 10.6, tutte le varie fasi previste nel Piano di Formazione e nella documentazione allegata.

**6.2** Il Soggetto attuatore svolgerà la propria attività in raccordo con Fon.Coop tramite il Responsabile del Piano che sarà individuato dallo stesso Soggetto attuatore.



**6.3** Al fine di garantire il monitoraggio in itinere del Piano, il Soggetto attuatore dovrà tenere aggiornate le informazioni relative all'attuazione del Piano Formativo stesso con la tempistica indicata nel Manuale di Gestione in vigore al momento della sottoscrizione della presente Convenzione ed, in ogni caso, all'inizio delle attività. In ogni caso, la comunicazione dei dati di monitoraggio dovrà avvenire tramite inserimento sulla piattaforma Gifcoop accessibile dal secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione. Le informazioni aggiornate relative all'attuazione del Piano Formativo dovranno essere fornite comunque ogni qualvolta venga richiesto da Fon.Coop o dall'ANPAL.

**6.4** Per ciascuna impresa coinvolta e/o lavoratore in formazione si dovranno fornire i dati previsti dalle Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004 e s.m.i. riportate da Fon.Coop sul proprio sito [www.foncoop.coop](http://www.foncoop.coop). In caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio nei tempi e nelle modalità previste nel Manuale di Gestione, il Fondo, a suo insindacabile giudizio, valuterà le azioni da intraprendere nei confronti del Soggetto attuatore.

**6.5** Il Soggetto attuatore è tenuto alla rendicontazione di tutte le spese sostenute, previste nel Piano approvato, secondo le prescrizioni impartite dal Manuale di Gestione e nel rispetto delle modalità indicate da Fon.Coop. La rendicontazione deve comprendere la documentazione attestante le proprie spese ammissibili sostenute, nonché quelle delle imprese beneficiarie della formazione.

**6.6** Nell'accettare il contributo il Soggetto attuatore si obbliga a sottoporsi ai controlli in itinere ed alle verifiche amministrative *ex post* che potranno essere disposte da Fon.Coop o dall'ANPAL in qualsiasi momento e si obbliga, altresì, a mettere a disposizione la documentazione necessaria a garantire siffatti controlli. I controlli di Fon.Coop saranno eseguiti da personale da quest'ultimo direttamente incaricato, il quale dovrà redigere un rapporto ispettivo. Il Soggetto attuatore, con riferimento ai controlli in itinere disposti nel corso di attività formative virtuali in sincrono (webinar e videoconferenza), viene reso edotto del fatto che il soggetto verificatore incaricato da Fon.Coop. potrà chiedere ai discenti, ai tutor e/o ai docenti l'attivazione della loro webcam, al solo fine di verificare l'effettiva e simultanea partecipazione dei medesimi all'attività formativa. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore acconsente espressamente a tale tipo di verifica; pertanto, i docenti, i tutor e/o i partecipanti del Piano formativo saranno tenuti ad attivare immediatamente la loro webcam a semplice richiesta del soggetto verificatore. A tale obbligo saranno tenuti anche i Soggetti terzi o i Soggetti partner di cui eventualmente si avvalga il Soggetto attuatore. Resta in ogni caso inteso che Fon.Coop. non conserverà le immagini riprese dalle webcam in occasione della loro attivazione. Il personale incaricato segnalerà a Fon.Coop eventuali difformità nell'esecuzione del programma così come stabilito nella presente Convenzione e nella documentazione ivi allegata, oppure eventuali illeciti procedurali e/o amministrativi. I soggetti attuatori sono tenuti a predisporre una copia in formato elettronico di tutta la documentazione amministrativa, comprensiva dei registri, da inviare al Fondo in caso di verifica da parte delle società incaricate dall'Anpal.

**6.7** Qualora a seguito delle verifiche di cui al comma precedente dovessero emergere difformità e/o illeciti, Fon.Coop potrà applicare sanzioni a carico del Soggetto attuatore, compresa l'applicazione delle penali, il recesso e/o la risoluzione di cui al successivo art. 12. Tali sanzioni potranno comportare, inoltre, la revoca del contributo nell'ipotesi di controlli in itinere e/o l'esclusione dai futuri finanziamenti, nell'ipotesi di verifiche amministrative *ex post*. In tal caso, Fon.Coop potrà procedere nei termini di legge nei confronti del Soggetto attuatore al fine di recuperare le eventuali somme indebitamente percepite.



**6.8** Il Soggetto attuatore è comunque unico responsabile, anche nell'ipotesi in cui si avvalga di Soggetti terzi o di Soggetti partner (di cui al successivo art. 10, commi 10.2 e 10.6), del corretto andamento e della corretta esecuzione del Piano Formativo in oggetto e si obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurarne il regolare svolgimento. Si obbliga, altresì, a conservare tutta la documentazione originale inerente al Piano per i 10 (dieci) anni successivi alla chiusura delle attività rendendola disponibile per gli eventuali controlli che potranno essere disposti direttamente dal Fondo o dall'ANPAL.

**6.9** Il Soggetto attuatore si obbliga altresì ad inserire in tutta la documentazione relativa al Piano Formativo il logo ufficiale di Fon.Coop avendo cura di aver contattato preventivamente l'Ufficio Comunicazione del Fondo per concordare le modalità di utilizzo del marchio. Ogni ulteriore e diversa utilizzazione del suddetto marchio resta esplicitamente esclusa, salvo esplicita autorizzazione da parte di Fon.Coop.

**6.10** Il Soggetto attuatore si obbliga a tenere costantemente aggiornato Fon.Coop in merito ad ogni circostanza che possa avere influenza sullo svolgimento della presente Convenzione, compresa la tempestiva comunicazione dell'eventuale avvio di procedimenti riguardo lo stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale oppure lo stato di liquidazione per scioglimento volontario anche nel caso che tali procedimenti riguardino il soggetto beneficiario. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente a Fon.Coop ogni altra variazione che dovesse incidere sullo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, compresa la variazione del c/c dedicato e/o dei soggetti abilitati ad operarvi oltre che le modifiche soggettive conseguenti ad operazioni societarie (fusione, scissione, ecc.) che dovessero interessare il Soggetto attuatore e/o un'impresa beneficiaria. In siffatte ipotesi il Fon.Coop si riserva ogni più ampia azione a tutela del Fondo medesimo. Le predette comunicazioni, fatte in ossequio ai principi di trasparenza e di buona fede contrattuale, ai sensi del codice civile, nelle ipotesi ed alle condizioni tassativamente previste dal presente Manuale hanno l'ulteriore finalità di garantire l'eventuale continuità del piano.

**6.11** Il Soggetto attuatore assume esplicitamente la garanzia del rispetto da parte dell'impresa/e beneficiaria/e del Piano Formativo dell'obbligo di rimanere aderente/i a Fon. Coop almeno per l'intero periodo di realizzazione del Piano Formativo in oggetto e sino alla data di rendicontazione delle attività, consapevole che ciò costituisce condizione *sine qua non* per la legittima erogazione del contributo di cui alla presente Convenzione. Resta inteso che il mancato rispetto dell'obbligo ivi assunto integra una condizione di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi del successivo art. 12 con conseguente facoltà di Fon.Coop di agire per la restituzione del contributo eventualmente già concesso e per il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di revoca dell'adesione da parte dell'impresa beneficiaria prima della presentazione della certificazione del rendiconto non sarà possibile procedere alla erogazione integrale del contributo richiesto dall'impresa beneficiaria e sarà ricalcolato il contributo ammissibile rapportato al solo periodo di permanenza dell'adesione.

**6.12** Il soggetto attuatore preso atto del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Fondo si impegna nella realizzazione del piano oggetto della presente convenzione a rispettarne i principi.

## **ART. 7 – OBBLIGHI DI FON.COOP**



**7.1** Fon.Coop si impegna ad erogare il contributo in oggetto nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 5 nonché a cooperare in buona fede con il Soggetto attuatore ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente Convenzione e ad informare il Soggetto attuatore, con la massima tempestività, in ordine a qualsiasi evento che possa direttamente o indirettamente avere influenza sull'esecuzione del Piano Formativo Concordato e sul rispetto dei requisiti e delle prescrizioni richieste.

#### **ART. 8 – REGIME D'AIUTI PER PIANI A VALERE SUL CONTO FORMATIVO AZIENDALE**

**8.1** Il parere emesso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 08.06.2009 prot. n. 17/VI/0009724, e trasmesso con lettera circolare n. 0010235 del 12.06.2009, chiarisce che la concessione di contributi a valere sul Conto Formativo non è oggetto di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato alla formazione. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo non richiede ai soggetti beneficiari di contributi a valere sul Conto Formativo alcuna documentazione relativa agli aiuti di Stato.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

**9.1** Il Soggetto attuatore è tenuto all'integrale risarcimento di ogni danno che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del contributo in oggetto e con la sottoscrizione della presente Convenzione o comunque di ogni danno derivante da negligenze, inesattezze e/o irregolarità e/o inadempimenti e/o illeciti nella realizzazione del Piano Formativo.

**9.2** Il Soggetto attuatore assume inoltre responsabilità esclusiva, con espressa manleva di Fon.Coop, anche nei confronti dei terzi, per i danni di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, comunque connessi alla realizzazione del suddetto Piano.

**9.3** Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a manlevare e, comunque, tenere indenne Fon.Coop da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare dall'utilizzo distorto dei fondi concessi.

**9.4** Le previsioni di cui ai precedenti commi sub 1), 2) e 3) trovano applicazione anche nelle ipotesi di utilizzo di altri soggetti da parte del Soggetto attuatore, che comunque resta l'unico soggetto responsabile nei confronti del Fondo, al quale sono e restano estranei i richiamati rapporti contrattuali.

#### **ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE, DELEGA A SOGGETTI TERZI E SOGGETTI PARTNER**

**10.1** La presente Convenzione non potrà essere oggetto di cessione, neanche parziale, pena la nullità della stessa. Pertanto, il Soggetto attuatore dovrà svolgere direttamente le attività indicate del Piano Formativo Concordato, salve le eventuali deleghe o affidamenti a partner di progetto autorizzati da Fon.Coop, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi commi 10.2 e 10.7.

**10.2** Ferma la esclusiva responsabilità del Soggetto attuatore nei confronti del Fondo per gli obblighi di cui alla presente Convenzione, eventuali deleghe a Soggetti terzi dovranno essere preventivamente autorizzate da Fon.Coop, previa istanza del Soggetto attuatore al Fondo con le modalità di cui al formulario e al Manuale di Gestione. In caso di richiesta trasmessa ad attività avviata, l'eventuale autorizzazione di Fon.Coop si intenderà riferita esclusivamente alle prestazioni da svolgere a partire dalla data del provvedimento di autorizzazione.

**10.3** Non saranno in nessun caso ammesse deleghe inerenti:



- alle attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- agli accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal Soggetto attuatore con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati;
- alle altre attività che non richiedono competenze specifiche.

#### 10.4 Non rientrano nella nozione di delega:

- a) l'affidamento della realizzazione delle attività del piano formativo da parte del soggetto proponente ai propri associati o consorziati, ai membri dell'ATI o ATS e/o ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario;
- b) gli incarichi professionali a persone fisiche, titolari di ditte individuali che svolgono personalmente la prestazione e/o al titolare di società tra professionisti iscritti all'ordine, che svolge l'incarico personalmente;
- c) gli incarichi a persona fisica o a studi associati così come regolamentati dal codice civile ;
- d) l'affidamento a terzi di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo, accessorio o strumentale rispetto alle finalità ed alle attività caratterizzanti il Piano;
- e) l'affidamento di attività a Soggetto partner di cui al successivo comma 10.7;
- f) le ipotesi di riorganizzazione aziendali – previste dall'ordinamento – dei soggetti attuatori e dei soggetti partner per effetto delle quali i nuovi soggetti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dei soggetti originari, a condizione che questi abbiano i medesimi requisiti richiesti dalle Linee guida ai richiedenti e che il subentro, anche anticipato, sia stato autorizzato espressamente dal Fondo;
- g) l'affidamento della realizzazione delle attività del piano formativo da parte del personale dell'impresa beneficiaria.

**10.5** I contratti stipulati tra Soggetto attuatore e Soggetto delegato dovranno essere dettagliati relativamente all'individuazione dell'oggetto, dei contenuti, delle modalità di esecuzione delle prestazioni e dovranno essere articolati per voci di costo, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e dei documenti allegati. Al loro interno dovrà, inoltre, essere prevista una clausola con la quale i Soggetti delegati si impegnano a fornire agli Organi di revisione e controllo di Fon.Coop, tutte le informazioni richieste nell'ambito della delega e delle attività delegate.

**10.6** Nell'ipotesi in cui, in sede di verifica a consuntivo, l'importo delle attività delegate risultasse superiore al trenta per cento (30%) del costo totale del piano, e qualora il Soggetto attuatore sia incaricato alla presentazione del Piano Formativo da parte delle imprese beneficiarie, Fon.Coop non procederà alla corresponsione del contributo per la parte eccedente tale percentuale.

**10.7** Le Parti convengono che il Soggetto attuatore possa avvalersi, ai fini della realizzazione di attività progettuali specialistiche, di un Soggetto partner che dovrà essere già stato individuato nel formulario di presentazione del Piano. Ferme restando queste condizioni, si precisa che:

- il Soggetto partner di progetto potrà svolgere esclusivamente attività che richiedano l'apporto di competenze specialistiche delle quali il Soggetto attuatore non è in possesso, in ragione della loro specificità e/o per ragioni organizzative che dovranno essere previamente individuate;



- il Soggetto partner di progetto deve possedere una effettiva specializzazione nelle attività da gestire ed operare e rendicontare alle stesse condizioni previste per il Soggetto attuatore e disciplinate nella presente Convenzione.

**10.8** Non sarà in nessun caso possibile attribuire al Soggetto partner di progetto la realizzazione delle attività per le quali è stato previsto al precedente comma 10.3 il divieto di delega a favore di Soggetti terzi.

**10.9** Resta inteso che la previsione dell'impiego del soggetto partner di progetto esclude la possibilità di affidare al medesimo soggetto attività in qualità di soggetto terzo delegato o viceversa.

#### **ART. 11 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE**

**11.1** Il contenuto della presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti nell'ambito del riconosciuto finanziamento ai sensi delle Linee Guida di cui in premessa e sostituisce ogni eventuale ulteriore intesa precedentemente raggiunta. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata nei limiti e con le modalità stabilite dal Manuale di Gestione.

**11.2** I subentri delle imprese beneficiarie a seguito di operazioni societarie sono ammesse con le modalità e nei limiti stabiliti dal Manuale di Gestione. Non saranno, in ogni caso, ritenute ammissibili le sostituzioni delle imprese beneficiarie indicate nel Piano finanziato.

**11.3** Resta inteso che le modifiche e/o le integrazioni non potranno riguardare le parti essenziali del Piano Formativo.

**11.4** In caso di subentro da parte di nuovi soggetti, secondo quanto previsto dal precedente art. 10.4, lett. d), la Convenzione è altresì sottoscritta per accettazione integrale da parte degli stessi; in difetto, l'attività non potrà essere iniziata e/o proseguita. La Convenzione previgente pertanto si intenderà decaduta *ipso iure* senza necessità di notificare alcun atto al titolare del Piano.

#### **ART. 12 – PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

**12.1** Le Parti convengono che in caso di ritardo e/o difformità e/o inesattezze e/o irregolarità e/o difformità da parte del Soggetto attuatore in ordine alla esecuzione di tutte o parte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, Fon.Coop applicherà una penale pari al cinque per cento (5%) del contributo concesso, riservandosi – in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o del ritardo e/o della difformità – di imputare un ulteriore importo, a titolo di penale, calcolato in base al preventivo del Piano Formativo e correlato in base alla gravità dell'inadempimento e/o del ritardo e/o della difformità.

**12.2** Le penali, di cui al precedente comma 1), saranno applicate anche nelle ipotesi di difformità riscontrate in sede di verifica in itinere.

**12.3** Fermo restando quanto previsto al comma che precede, in caso di ritardi perduranti e/o reiterati ovvero di inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, la presente Convenzione si risolverà di diritto con semplice comunicazione scritta da parte di Fon.Coop e conseguente revoca del contributo concesso nonché ripetizione degli importi eventualmente già erogati, salvo il risarcimento dei danni ed il diritto per Fon.Coop di esercitare l'esecuzione in danno.

Fra le ipotesi di risoluzione automatica rientrano in particolare:

- a) l'aver reso informazioni false al Fondo, incidenti sull'esecuzione del Piano;
- b) l'aver proceduto in modifiche soggettive in assenza di autorizzazione espressa del Fondo, in violazione di quanto all'uopo stabilito dalle Linee Guida;



c) l'aver proceduto ad avvalersi di terzi "delegati" o di "partner di progetto" in assenza di autorizzazione espressa del Fondo, in violazione di quanto all'uopo stabilito dalle Linee Guida.

**12.4** Fermo quanto sopra, resta comunque inteso che il mancato rispetto degli obblighi della Convenzione e degli atti ad essa allegati e/o il venire meno dei requisiti ivi prescritti comporterà l'automatica revoca del finanziamento, ai sensi del successivo art. 13, con semplice comunicazione da parte di Fon.Coop e conseguente restituzione da parte del Soggetto attuatore di tutti gli importi già incamerati.

**12.5.** È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso per giusta causa. Resta inteso che, in tutte le ipotesi sopra descritte, il Soggetto attuatore non potrà pretendere alcunché a titolo di onere, spese, indennizzi e/o risarcimenti di qualsivoglia natura. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto attuatore e gli eventuali soggetti terzi (delegati e/o "partner di progetto") espressamente manlevano il Fondo rispetto ad eventuali pretese o azioni correlate all'esercizio della facoltà di recesso.

**12.6** Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento totale o parziale delle attività di cui alla presente Convenzione dovuto a cause di forza maggiore, intendendosi per cause di forza maggiore gli eventi e/o le circostanze che esorbitano dal controllo della parte interessata e non altrimenti evitabili secondo la diligenza richiesta nel caso di specie.

### **ART. 13 – DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

**13.1** Oltre a quanto previsto dal precedente art. 12 il Soggetto attuatore decadrà dal beneficio del contributo concesso qualora, durante lo svolgimento delle attività formative, venga accertato:

- a) che non abbia realizzato le attività oggetto della presente Convenzione con il beneficiario indicato in sede di domanda di contributo, così come poi ammessa;
- b) che non sia in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi, nel caso di DURC non regolare;
- c) l'avvio di procedimenti riguardo lo stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale oppure lo stato di liquidazione per scioglimento volontario a carico del Soggetto attuatore;
- d) il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio nei tempi e nelle modalità previste nel Manuale di Gestione.
- e) il venir meno o l'insussistenza di altri vincoli o requisiti richiesti dalla presente Convenzione e dagli allegati nonché dalle normative vigenti in materia.

**13.2** In caso di revoca, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso, l'importo percepito su cui graverà l'interesse legale in vigore e maturato dalla data di erogazione del contributo sino a quello di avvenuto rimborso. In ogni caso, il Fondo potrà escutere la polizza fideiussoria prestata dal Soggetto attuatore, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

**13.3** Resta inteso che nei casi di decadenza e/o revoca del contributo, al Soggetto attuatore potrà essere fatto divieto da parte del Fondo di presentare successive domande di contributi fino ad un anno successivo all'intervenuta revoca, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, avendo



riguardo dell'entità dell'inadempimento. In tal caso, le domande presentate saranno considerate non ammissibili.

#### **ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**14.1** Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati, ai fini della loro tutela e protezione e al fine di garantire i diritti degli interessati. Le parti si dichiarano adeguatamente informati in merito al trattamento da queste svolto.

**14.2** Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziali e riservate tutte le informazioni relative alla presente Convenzione o ai contenuti della stessa, nonché qualsiasi altra informazione inerente la stipula della Convenzione, salvo che sia resa nota a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti, ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

**14.3** Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui al presente articolo manterranno la loro efficacia anche per i 2 (due) anni successivi alla cessazione, per qualunque motivo, degli effetti della presente Convenzione.

#### **ART. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

**15.1** Il Soggetto attuatore, consapevole degli obblighi previsti dai commi da 125 a 129 dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e ss. mm. con la sottoscrizione della presente convenzione si obbliga ad assolvere agli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità, ivi previsti, nonché a dare adeguata, completa e tempestiva informazione alle imprese beneficiarie del piano formativo – se diverse dal soggetto attuatore – per gli obblighi di loro competenza.

#### **ART. 16 – ACCESSO AGLI ATTI**

**16.1** Il Fondo garantisce l'accesso agli atti, alle informazioni e agli allegati relativi al piano formativo oggetto della presente Convenzione garantendo il diritto alla riservatezza di cui all'articolo precedente e, comunque, nel rispetto di quanto prescritto in tema di accesso agli atti dal Manuale di Gestione e dal Regolamento del Fondo.

**16.2** Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina vigente in materia di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**17.1** La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

**17.2** Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle direttive comunitarie, alle leggi statali e regionali, ai regolamenti e ad ogni normativa vigente in materia di Formazione Professionale regionale, nazionale e comunitaria, nonché allo Statuto e ai Regolamenti di Fon.Coop.

**17.3** Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dalle attività oggetto della presente Convenzione o dalle operazioni effettuate in esecuzione della medesima sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

## **ART. 18 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI**

**18.1** Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo alla presente Convenzione vanno effettuate a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento al domicilio eletto delle Parti ovvero a mezzo PEC agli indirizzi di cui al comma successivo.

**18.2** Agli effetti della presente Convenzione Fon.Coop elegge il proprio domicilio presso la sede legale in Via Treviso n. 31 – Roma, (indirizzo PEC: direzione.foncoop@pec.it); il Soggetto attuatore elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_, (indirizzo PEC: \_\_\_\_\_).

**18.3** Resta inteso che ogni modifica del domicilio eletto e/o dell'indirizzo PEC dovrà essere formalmente comunicata all'altra parte in tempo utile, restando di contro pienamente efficace e valido quello ivi indicato.

## **ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**19.1.** Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “Regolamento”) Fon.Coop., in qualità di titolare del trattamento, fornisce qui di seguito al Soggetto attuatore l'informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui alla presente Convenzione.

In particolare, Fon.Coop. tratterà:

- i. dati anagrafici e di contatto e le immagini di docenti, tutor e discenti del Piano formativo, cittadinanza, titolo di studio ed eventuale assunzione ex L. 68/1999 dei discenti del Piano formativo;
- ii. i dati anagrafici e di contatto delle persone fisiche coinvolte nella realizzazione del Piano formativo;  
(di seguito, collettivamente, i “Dati”).

I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimento delle obbligazioni contenute nella presente Convenzione;
- adempimento degli obblighi fiscali e contabili;
- verifica dell'effettiva partecipazione al Piano formativo da parte dei discenti, dei tutor e dei docenti, anche attraverso l'attivazione di webcam, su semplice richiesta in sede di verifica in itinere da parte del soggetto incaricato da Fon.Coop.

La base giuridica del trattamento è costituita, oltre che dall'art. 6, lett. b) del Regolamento (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), dall'art. 6, lett. a) del Regolamento (consenso dell'interessato). Il Soggetto attuatore, a sua volta, si obbliga a rendere idonea informativa sul trattamento dei Dati effettuato da Fon.Coop. agli interessati, raccogliendo espresso e specifico consenso dei discenti, dei tutor e dei docenti al trattamento temporaneo delle immagini in sede di verifica in itinere da parte di Fon.Coop.



Le immagini non verranno conservate da Fon.Coop. né trasferite a terzi soggetti e non verranno utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate.

Con l'eccezione delle immagini, i Dati:

- potranno essere comunicati (i) a soggetti pubblici e privati con riferimento alle finalità sopra indicate nonché in base agli obblighi previsti dalla legge; (ii) a enti e soggetti terzi, quali, per esempio, banche, istituti di credito, consulenti legali e revisori contabili; (iii) a soggetti nominati da Fon.Coop. quali Responsabili dei trattamenti per finalità strettamente legate all'esecuzione e gestione della Convenzione. Fermo restando l'obbligo di Fon.Coop. di comunicare i Dati all'Autorità Giudiziaria a seguito di specifica richiesta al riguardo.
- verranno conservati da Fon.Coop. per dare attuazione al Piano formativo per non oltre 10 (dieci) anni dalla conclusione delle attività oggetto della presente Convenzione.

**19.2.** In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al Titolare del Trattamento ed indirizzando la richiesta al seguente indirizzo email: [privacy@foncoop.coop](mailto:privacy@foncoop.coop).

**19.3.** Il trattamento dei Dati è necessario per dare corretta esecuzione a quanto previsto nella Convenzione e agli obblighi di legge cui Fon.Coop. è sottoposta e non necessita, quindi, di consenso (ad eccezione di quanto sopra previsto con riferimento alle immagini riprese dalle webcam).

**19.4.** Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a rendere idonea informativa agli interessati circa il trattamento dei Dati da parte di Fon.Coop. e a raccogliere il consenso espresso di questi ultimi con riferimento al solo trattamento temporaneo delle immagini, come sopra specificato.

## ART. 20 – SPESE

**20.1** Le spese e gli oneri per la registrazione della presente Convenzione saranno a carico del Soggetto attuatore.

Roma, \_\_\_\_\_

Fon.Coop

Soggetto attuatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo\_2 Oggetto;
- articolo\_3 Avvio dell'attività e durata del piano;



- articolo\_4 Importo del contributo;
- articolo\_5 Modalità di erogazione del contributo;
- articolo\_6 Obblighi del Soggetto attuatore;
- articolo\_9 Responsabilità;
- articolo\_10 Divieto di cessione, delega a Soggetti terzi e Soggetti partner;
- articolo\_11 Modifica della Convenzione;
- articolo\_12 Penali, recesso e risoluzione della Convenzione;
- articolo\_13 Decadenza e revoca del contributo;
- articolo\_17 Legge applicabile e Foro competente;
- articolo\_20 Spese.

**Per accettazione**

Fon.Coop

\_\_\_\_\_

Soggetto attuatore

\_\_\_\_\_